

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 17 luglio 2017, n. 148

P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, geom. Giuseppe Vacca, e confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, riferisce:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell' 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12.10.2015 con la quale è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 122 del 27.05.2016 con la quale sono conferiti gli incarichi di Responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.

VISTA la scheda di Misura 8 *“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”* - Sottomisura 8.4 *“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*;

CONSIDERATO che, al fine di consentire un più agevole perseguimento degli obiettivi della sottomisura ed il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti, si ritiene opportuno stabilire un limite massimo al sostegno da erogare;

RILEVATO che tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l'emanazione dei bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:

- **di approvare**, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 *“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”* - Sottomisura 8.4 *“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*, come riportato nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che:
 - i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle D.d.S. nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
 - la documentazione cartacea, di cui al paragrafo 14 dell'allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;

- **di approvare**, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste"* - Sottomisura 8.4 *"Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"*, come riportato nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che:
 - i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle D.d.S. nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
 - la documentazione cartacea, di cui al paragrafo 14 dell'allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
- di **pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
- di **dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A) composto da n. 50 (cinquanta) facciate, vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo da 21 a 26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 *“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”*

Sottomisura 8.4 *“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO**

Allegato A alla DAdG n. 148 del 17/07/2017

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	PRINCIPALI DEFINIZIONI	9
4.	OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.4 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020.....	13
5.	DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	13
6.	LOCALIZZAZIONE	14
7.	RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.4	15
8.	DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO	16
9.	SOGGETTI BENEFICIARI.....	16
10.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	17
11.	IMPEGNI	18
12.	TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI	19
13.	ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO	21
14.	MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE Dds E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	23
15.	CRITERI DI SELEZIONE	27
16.	ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA.....	28
	16.1. Controlli di ricevibilità	28
	16.2. Controlli di ammissibilità	29
17.	AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA.....	29
	17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura	29
	17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura	30
18.	TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	31
	18.1. Imprese esecutrici dei lavori	31
	18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico.....	31
	18.3. Varianti e adattamenti tecnici	32
19.	AMMISSIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DELLE SPESE	32
	19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza	32
	19.2. Legittimità e trasparenza delle spese	33
	19.3. Limitazioni e spese non ammissibili	33
	19.4. IVA, altre imposte e tasse	34
20.	TIPOLOGIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP	36
	20.1. DdP dell'anticipo	36
	20.2. DdP dell'acconto.....	36
	20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere.....	37
	20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo.....	37
21.	OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	38

22.	RICORSI E RIESAMI.....	38
23.	VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	39
24.	DISPOSIZIONI GENERALI	40
25.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	42
26.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	42

Allegato 1: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI


Allegato 2: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Allegato 3: SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.4

Allegato 4: MAPPA DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Allegato 5: LISTA DELLE SPECIE DI ORGANISMI NOCIVI CHE POSSONO CAUSARE UNA CALAMITÀ

Allegato 6: MAPPA RISCHIO DI INCENDI DELLA REGIONE PUGLIA



1. PREMESSA

Con il presente avviso pubblico si attiva la Sottomisura 8.4 *"Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici"* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020), attualmente vigente in seguito alla Decisione di Esecuzione della Commissione del 25.1.2017, che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.


A supporto delle operazioni previste dal presente Avviso sarà definito un **formulario degli interventi**, che sarà pubblicato sul sito psr.regione.puglia.it e dovrà essere allegato alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 14.

Eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla presentazione della DdS e prima del provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere considerate eleggibili agli aiuti se conformi a quanto stabilito con il presente Avviso e con le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020.


2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- **Direttiva 79/409/CEE** "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Direttiva 91/676/CEE** relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- **Direttiva 92/43/CEE** sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat".
- **Regolamento (CEE) del Consiglio del 30 giugno 1992, n. 2080/92**, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.
- **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque.
- **Regolamento (UE) del 08 agosto 2008, n. 1242/2008** che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013** sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.




- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307/2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308/2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310/2013** che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.
- **Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013, C(2013) n. 9527** relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 639/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento.
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- **Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014).
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.



- **Comunicazione della Commissione Europea del 31 luglio 2014, 2014/C 249/01** "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015** che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017) 499**, che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.

Normativa nazionale


- **Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923, n. 3267**, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".
- **Legge del 29 aprile 1949, n.264** "Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana".
- **Legge del 8 novembre 1986, n. 752** definita come "Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo".
- **Legge del 23 dicembre 1986, n. 898/86** "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii.
- **Legge del 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
- **Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41).
- **Decreto Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n.357** "Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- **Decreto Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503**, "norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173".
- **Legge del 21 novembre 2000, n. 353** "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- **Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 227** recante "Norme di orientamento e di modernizzazione del settore forestale".
- **Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002**, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU Serie Generale n.224 del 24-9-2002)".
- **Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali".




- **Decreto Legislativo del 10 novembre 2003, n. 386** "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".
- **Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005**, "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005 n. 255) emanato dal ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio.
- **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n.152** "Norme in materia ambientale" (GU n. 88 del 14/04/2006).
- **Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81** in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.
- **Legge del 07 luglio 2009, n. 88** recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" – Legge Comunitaria 2008 (09G0100) G.U. n. 161 del 14/07/2009 – Suppl. ord. N. 110) e ss.mm.ii. (sentenza 22/05/2013, n. 103 (in G.U. 05/06/2013 n. 23).
- **Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69".
- **Decreto Legislativo del 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n.106** (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011 e nel testo emendato in sede di conversione con decorrenza dal 13 luglio 2011.
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **Decreto Mipaaf del 25 Gennaio 2017**, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'11 febbraio 2016**, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni.
- **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127** Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- **D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31** "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Normativa regionale

- **Deliberazione del 19 giugno 1969 e Deliberazione del 21 luglio 1969, n. 891** "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale".
- **Legge regionale del 18 maggio 1989, n. 183** "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.



- **Legge regionale del 09 dicembre 2002, n. 19 art. 9 comma 8** "Approvazione Piano di bacino della Puglia, stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia".
- **Delibera di approvazione del 30 novembre 2005, n. 39** del PAI da parte del Comitato Istituzionale.
- **Norme Tecniche di attuazione del PAI**, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall'Autorità di Bacino della Puglia.
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 28 dicembre 2005, n. 1968** "Piano Forestale regionale" linee guida di programmazione forestale.
- **Determinazione del Dirigente Del Servizio Foreste del 21 dicembre 2009, n. 757** "Istituzione del Registro Ufficiale dei Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione".
- **Determina dirigenziale del 05 aprile 2011, n.33** approvazione "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno" e ss.mm.ii.
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 11 aprile 2012, n. 674** "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" aggiornato con D.G.R. del 10 febbraio 2015 n. 140.
- **Legge Regionale del 3 luglio 2012, n. 18** "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012", art. 23 "Progetti finanziati con fondi strutturali".
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 19 novembre 2012, n. 2373** "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie e di monitoraggio dei parassiti di quarantena in attuazione al D. Lgs 214/05".
- **Regolamento Regionale del 3 maggio 2013, n. 9** "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 3 del 3/03/2016 ed in vigore dal 24/03/2016.
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 6 agosto 2014, n. 1784** "Piano Forestale regionale- Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014-2020".
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176** di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia.
- **Regolamento Regionale del 11 marzo 2015, n. 9** "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico".
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424** Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8412 del 24/11/2015 successivamente modificata con Decisione C(2017)499 del 25.01.2017.
- **Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6** "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)", modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n.12 e ss.mm.ii.
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione 11 gennaio 2017, n.1** di Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016.



- **Deliberazione n. 1189 del 01/07/2013** relativa a "*Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica*", scaricabile dal sito <http://foreste.regione.puglia.it/documenti>.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Aree di Interfaccia: aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali.

Aree periurbane, i cui ambiti periurbani sono determinati:

- In base a elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali;
- in tutti gli altri casi, tale ambito viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e d è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.


Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto di vista della gestione o utilizzo.

Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento.

Bosco o foresta, secondo quanto riportato dall'art. 2 del D. Lgs 227/2001: terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs 227/2001 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

- Fanno parte delle foreste le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.



- Sono assimilabili alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a 20 metri e con una superficie superiore a 2.000 metri quadrati.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n. 503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.


Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione del progetto di sottomisura; tale Formulario è funzionale all'acquisizione ed alla gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo.

Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante, le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5). Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Mipaaf prot. n.162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al Bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) sono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. sono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

Impresa non in difficoltà: le imprese beneficiarie non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n.702/14 e nelle Comunicazioni della Commissione n.2014/C e n.249/01, relative agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.


MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Organismo pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d'Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).

Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255), documento tecnico a validità pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. Al fini dell'adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.



Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o saldo), ai sensi del Decreto Mipaaf 25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.

Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda, ai sensi del Decreto Mipaaf 25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.

Silvicolto: detentore di superfici forestali che ne garantisce la conservazione e l'utilizzazione con varie finalità (produttive, ambientali e sociali).

S.P.A./S.T.A.: Servizio Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, distinti per province (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).

Strumento equivalente: documento alternativo al PGF, che garantisce l'esecuzione degli interventi selvicolturali finanziati nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste (definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993).


Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.

Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull'ambiente globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come *"La coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali"*.

Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, per assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.



4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.4 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

La Sottomisura 8.4 sostiene investimenti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, eventi catastrofici (fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche). Gli investimenti hanno l'obiettivo di ricostituire la funzionalità delle superfici forestali interessate, garantendone il contributo in termini di:

- Tutela ambientale, in quanto gli interventi per la bonifica dei danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali biotiche (fitopatie, infestazioni parassitarie) e abiotiche (dissesto idrogeologico siccità, inondazioni) concorrono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantendo la pubblica incolumità.
- Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto gli interventi contribuiscono a mantenere l'efficacia delle foreste nel sequestro del carbonio, la difesa del suolo dai fenomeni erosivi, la regimazione delle acque meteoriche, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e il deflusso nel reticolo idrografico, riducendo significativamente il rischio idrogeologico.

La Sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni:


- F23 "Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale";
- F28 "Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione del bosco che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniacale";
- F29 "Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate".

La Sottomisura 8.4 contribuisce in maniera diretta e indiretta alle Priorità e Focus Area, come di seguito rappresentato:

Priorità	Focus Area	Contributo
4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi dall'agricoltura e alla silvicoltura	4.c - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	Indiretto
5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5.e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	Diretto
	5.d - Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniacale prodotte dall'agricoltura	Indiretto

5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La Sottomisura supporta investimenti per la ricostituzione dei boschi e delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali e eventi catastrofici, incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici (dissesto idrogeologico, siccità, inondazioni).



Tali investimenti, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2.8.3.4.1 della scheda di sottomisura, potranno essere realizzati attraverso:

- interventi selvicolturali (potature, ripuliture, sfolli, diradamenti);
- interventi fitosanitari (lotta biologica con l'ausilio di antagonisti naturali);
- piccoli interventi di ripristino e di consolidamento dei versanti in erosione;
- interventi di carattere permanente e a scala territoriale per il ripristino della funzionalità del reticolo idrografico nei boschi.

La Sottomisura si articola in cinque azioni, di seguito elencate, realizzabili negli ambiti territoriali indicati:


- **Azione 1 - Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.),** quali interventi in area bruciata, a supporto delle successioni ecologiche post incendio (per esempio tagli colturali di smantellamento e di sgombero delle piante morte, asportazione delle piante con vitalità compromessa, riceppatura e tramarratura per le latifoglie, rinnovazione artificiale per le conifere, se necessaria).
- **Azione 2 - Perimetrazione delle aree percorse da incendio,** anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo favorendo la rinnovazione del bosco.
- **Azione 3 - Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana** con tecniche di bioingegneria che minimizzano l'impatto sull'ambientale e sul paesaggio (per esempio opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante).
- **Azione 4 - Ripristino piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali** attraverso interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo attraverso interventi di ingegneria naturalistica.
- **Azione 5 - Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti** quali il ripristino, a seguito del riconoscimento della calamità, delle opere di sistemazione idraulico-forestale di versante danneggiate attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Ulteriori dettagli circa la tipologia di interventi e di progetto di investimento vengono illustrati nei successivi paragrafi 12 e 13.

6. LOCALIZZAZIONE

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale, limitatamente alle superfici boscate (con destinazione d'uso a bosco o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR), alle pendici in dissesto e reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale, ed in relazione alla tipologia di intervento secondo quanto di seguito precisato.

Gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale (Azione 1) sono ammessi a contributo se l'area di intervento è stata oggetto di riconoscimento formale della calamità naturale, da parte della pubblica autorità competente in materia, (per le fitopatie, Osservatorio Fitosanitario/Sezioni Provinciali Foreste); le aree percorse da incendio, ai fini della loro ammissibilità alla sottomisura 8.4, devono essere state perimetrate ed inserite nello schedario delle aree percorse dal fuoco, identificabili sul portale <http://www.protezionecivile.puglia.it/rischio-incendi/catasto-aree-percorse-dal-fuoco> alla sezione cartografia.



Nelle aree percorse da incendio, in linea con quanto previsto dalla “Legge-Quadro in materia di incendi boschivi” n. 353/2000 art.10, sono vietati per 5 anni, “le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale”, sostenuti con risorse finanziarie pubbliche, salvo deroghe previste per legge. Pertanto gli interventi sono ammissibili a partire dal decimo al quinto anno precedente alla presentazione della DdS.

Nel caso di aree colpite da calamità naturali ed eventi catastrofici, gli interventi sono ammissibili per eventi verificatisi nel precedente quinquennio alla presentazione della DdS.

Gli interventi di recupero nelle aree soggette a dissesto idrogeologico sono applicabili a tutto il territorio forestale della Puglia, con priorità (cfr. par. 15 Criteri di Selezione) alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica. Il tutto in accordo con le perimetrazioni delle aree a rischio (idraulico e per frana) dei singoli Comuni, proposte nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla Legge 18/05/1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30/11/2005 e costantemente aggiornate a cura dell’AdB (di cui all’Allegato 4) e dell’Autorità di Bacino della Basilicata approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 21-12-2016.

In ogni caso, gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Ai fini della localizzazione degli investimenti, saranno ammissibili unicamente gli interventi compatibili con la vincolistica vigente previa acquisizione dei titoli abilitativi di pertinenza.

Ulteriori precisazioni e limitazioni saranno dettagliate all’interno delle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative*.

7. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.4


Le risorse attribuite alla Sottomisura 8.4 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020, sono riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento.

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014-2020, le risorse previste dal presente bando per il finanziamento delle DdS ammontano a **10,0 Meuro**.

Nella successiva tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nel periodo 2014-2020, nonché quelle necessarie al pagamento dei trascinatori per gli impegni precedentemente assunti e le risorse disponibili per l’assunzione di nuovi impegni.

Sottomisura		Transizione (Euro)	Importi a bando (Euro)	
Sottomisura	Dotazione (Euro)		2017	2018
8.4	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000

Le eventuali risorse derivanti da economie, revocche o rinunce del primo bando, saranno attribuite al successivo bando.



8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.(UE) n.702/2014 e in particolare:


art. 1 “Campo di applicazione” e, nello specifico:

- par. 1 lett. e), ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del Regolamento di esenzione 702/2014;
- par. 5 lett. a), che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà e pertanto le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1);
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati.

9. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari, previsti per la Sottomisura 8.4 sono i silvicoltori privati e pubblici ed altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi.

Il richiedente:



- non deve essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca dei benefici concessi, nell'ambito della corrispondente Misura del PSR 2007-2013 oppure del PSR 2014-2020, per mancata realizzazione degli interventi, ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso oppure gli interventi non sono stati realizzati per causa di forza maggiore;
- è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca del contributo concesso nell'ambito del PSR 2007-2013 oppure del PSR 2014-2020, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità sono correlate alle superfici e alla tipologia di progetto. Preliminarmente, si evidenzia che i richiedenti gli aiuti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015 e ss.mm.ii.

10.1 Condizioni di ammissibilità delle superfici oggetto di intervento:


Sono condizioni di ammissibilità i seguenti requisiti:

- a) Legittima conduzione delle superfici oggetto di richiesta di finanziamento pubblico secondo quanto previsto dalla circolare Agea n. 120 del 01/03/2016 e ss.mm.ii.;
- b) Superficie boscata oggetto di intervento minima di 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri (cfr. definizioni *Bosco o Foresta*);
- c) Possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 Ha in situazione ante intervento.

10.2 Condizioni di ammissibilità del progetto di intervento:

Le condizioni di ammissibilità del progetto sono correlate alla tipologia di azione, di cui al precedente paragrafo 5:

Condizioni di ammissibilità del progetto	Azione
d) Conformità del progetto rispetto a quanto previsto dal presente Avviso ed alle specifiche <i>Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative</i> .	1 - 2 - 3 - 4 - 5
e) Impiego delle specie autoctone arboree e/o arbustive munite di certificazione di origine e fitosanitaria, tolleranti alla siccità e adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona (riportate nel paragrafo 8.2.8.6 Informazioni specifiche della misura, all'interno della scheda di Misura 8) e indicate nell'Allegato 3.	1, 3
f) Ammissibilità a contributo se la calamità o le misure adottate, conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria abbiano causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale (l'incidenza del danno verrà misurata, nel caso di incendio boschivo o altra calamità naturale, in percentuale sulla superficie del popolamento forestale interessato; nel caso di fitopatie e infestazioni parassitarie, in percentuale sul numero di soggetti interessati).	1, 2



g) Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di sottomisura pari a 19 punti (cfr. paragrafo 15 Criteri di selezione).	1 - 2 - 3 - 4 - 5
h) Rispetto del massimale complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 12.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
i) Presentazione della documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti autorizzativi, ove di pertinenza).	1 - 2 - 3 - 4 - 5
j) Nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., espletamento delle procedure di gara ed assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria.	1 - 2 - 3 - 4 - 5

Per i suddetti requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), g), h) dovranno sussistere, per le azioni di pertinenza, alla data di rilascio della DdS e confermati nel corso delle operazioni di istruttoria.


Inoltre, secondo quanto precisato nel paragrafo 16:

- per i requisiti di cui alle lettere c) ed i), se ne dovrà dimostrare il possesso **entro 180 gg** dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura;
- per il requisito di cui alla lettera j), si dovrà dimostrare l'attivazione della procedura di gara **entro 30 gg** dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, **entro i successivi 150 gg**.

11. IMPEGNI

I soggetti beneficiari degli aiuti della Sottomisura, destinatari del provvedimento di concessione degli aiuti, dovranno assumere i seguenti impegni:

- a) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 9 per tutta la durata della concessione.
- b) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti dal presente avviso, nonché nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati, assicurando il rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti.
- c) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati.
- d) Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o prima della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare



operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della Sottomisura 8.4.

e) Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o privati. I richiedenti dovranno dichiarare:

- che le opere danneggiate, di cui si chiede il ripristino, non sono assoggettate a regimi assicurativi privati;
- nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS;
- nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della DdS, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento, prima della concessione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella DdS. Tali dichiarazioni saranno riportate nel Formulário degli Interventi.

f) Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone (di cui all'allegato 3) munito di certificazione di origine e fitosanitaria, compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65.


g) Garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti nel provvedimento di concessione e negli atti correlati.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle DdP, come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o la revoca dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo regionale in attuazione del Decreto Mipaaf del 25/01/2017 n. 2490 e ss.mm.ii. ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013.

12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.8.3.4.5 della scheda di Sottomisura 8.4 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall' art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Il sostegno è riconosciuto a seguito di presentazione della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute.



Per determinare la ragionevolezza dei costi delle operazioni di impianto, si rimanda al paragrafo 19 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese.

I costi e gli interventi ammissibili sono correlati alla tipologia di azione del progetto di investimenti, secondo quanto di seguito specificato.

– **Interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale forestale dei soprassuoli colpiti da eventuali danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali attraverso:**

Potature e tagli di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata della chioma, rinfoltimento e reimpianto delle specie e dei popolamenti forestali danneggiati con specie autoctone di provenienza locale e con particolare attenzione per le superfici e gli habitat a elevato interesse ambientale. Prime cure colturali per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, eliminazione delle piante morte o deperienti, perimetrazione delle aree, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo.

– **Interventi estensivi per il ripristino e consolidamento dei versanti che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso:**

opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica.

– **Investimenti per il ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione da incendi e calamità attraverso:**

ripristino di piste e fasce tagliafuoco, di cisterne e reti di distribuzione idrica anti-incendio, di installazioni di controllo e monitoraggio del fuoco quali torrette di avvistamento e sistemi di video-controllo e di radio e tele-comunicazione, di opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria naturalistica, danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie, fitopatie, eventi catastrofici ed eventi climatici..

DETRAIBILITÀ DELLA EVENTUALE MASSA LEGNOSA

Per i tagli colturali la spesa ammessa all'aiuto dovrà computarsi al netto dell'eventuale valore della massa legnosa ritraibile.


Tale valore sarà determinato dal progettista come segue:

- stima della quantità di materiale legnoso ritraibile con l'intervento selvicolturale;
- valore commerciale della massa legnosa unitario da prezzario regionale;
- determinazione complessiva del valore della massa legnosa ritraibile.

Il contributo concesso sarà determinato sul costo effettivo degli interventi da realizzare al netto della determinazione complessiva del valore del materiale legnoso ritraibile, calcolato secondo quanto sopra riportato.

SPESE GENERALI

Le spese generali ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n.1305/2013, sono ammissibili e riguardano onorari di professionisti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, con esclusione dei compensi a titolo di incentivi da corrispondersi al personale interno dell'Amministrazione Pubblica. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% da verificarsi in fase di accertamento finale sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal beneficiario degli aiuti.



In caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Si evidenzia che *"Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente."* [art. 60, comma 2.1 del Reg. (UE) n.1305/13].

Pertanto le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle suddette azioni previste.

Le spese generali ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture quietanzate e verificate in sede accertamento finale.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito in merito alla tipologia di investimento e ai costi ammissibili, potranno essere definite nelle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica si farà riferimento anche *alle Linee Guida e criteri per progettazione delle opere di ingegneria naturalistica* emanate dalla Regione Puglia (scaricabili dal sito <http://foreste.regione.puglia.it/documenti>), ed approvate con D.G.R. della Puglia n. 1189 del 01-07-2013, ove sono indicate le tecniche che meglio si possono applicare al territorio pugliese, alla luce della grande variabilità geomorfologica e microclimatica che la regione presenta.

INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non è ammissibile alcun sostegno per il mancato reddito conseguente alla calamità naturale.

La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa superficie, può essere oggetto di sostegno una sola volta nel periodo della programmazione;

Il sostegno non è ammissibile in presenza di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.


Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito in merito alla tipologia di investimento e ai costi ammissibili, potranno essere definite nelle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

13. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO

Il sostegno della sottomisura 8.4 viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il limite massimo del sostegno è pari a euro 300.000,00, comprensivo delle spese generali.

Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia oggetto di sostegno a carico del FEASR, il limite di Euro 300.000,00 è comprensivo dell'IVA.



Tale limite è elevato ad euro 500.000,00 qualora gli interventi previsti al paragrafo 5 vengano proposti da selvicoltori e/o da Enti in forma associata nella forma di consorzi previsti dal paragrafo 9.

Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia oggetto di sostegno a carico del FEASR, il limite di Euro 500.000,00 è comprensivo dell'IVA.

Per la singola DdS dovrà essere presentato un unico progetto comprendente tutti gli interventi proposti e i punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all'unica DdS e all'unico progetto di investimenti.


Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente *Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*, costantemente aggiornato durante l'attuazione del Programma.

Per le voci di costo non comprese nel succitato *Prezziario*, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Secondo quanto previsto dalla scheda della sottomisura 8.4, i progetti candidati al sostegno dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) Gli interventi preventivi delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l'esistenza di un reale rischio, secondo quanto riportato nell'Allegato 5.
- b) Per gli interventi di ripristino del danno a seguito di incendi si dovrà fare riferimento alle aree forestali percorse da incendio perimetrate ed inserite nello schedario delle aree percorse dal fuoco, identificabili sul portale <http://www.protezionecivile.puglia.it/rischio-incendi/catasto-aree-percorse-dal-fuoco> alla sezione cartografia.
- c) Per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale con priorità alle aree del Sub-appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica, in accordo con le perimetrazioni delle aree a rischio (idraulico e per frana) dei singoli Comuni, proposte nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005 e costantemente aggiornato a cura dell'Autorità di Bacino della Puglia, secondo quanto riportato nell'Allegato 4 e dell'Autorità di Bacino della Basilicata approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 21-12-2016.
- d) I reimpianti delle specie forestali danneggiate, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (riportate nell'Allegato 3), secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di progetto, potranno essere definite nelle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.



14. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le operazioni telematiche previste dal presente provvedimento.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti amministrativi.

In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato.

Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la modulistica allegata (come da modello Allegato 1).

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN (come da modello Allegato 2).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Per l'accesso al portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:

- il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
- l'azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l'indicazione della PEC.


Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:

i. Compilazione, stampa e rilascio della DdS

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall'OP Agea, secondo le funzionalità disponibili e le modalità descritte nell'apposito manuale utente Agea, con il profilo Ente di competenza territoriale: **S.T.A di Bari-Bat/Brindisi/Foggia/Lecce/Taranto**.

In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la DdS dovrà essere rilasciata all'Ente in cui ricade la maggior parte della superficie oggetto di intervento.

La DdS riporta, tra l'altro, la finalità di presentazione della domanda, i dati anagrafici del soggetto richiedente, i dati relativi alla Misura/Sottomisura/Interventi/Sottointerventi, gli importi di spesa e contributo richiesti, i dati catastali delle superfici interessate dagli investimenti, nonché i criteri di selezione con relativa autovalutazione da parte del richiedente.



La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

La compilazione, stampa e rilascio delle DdS sul portale SIAN saranno consentiti a decorrere dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.

ii. Trasmissione DdS e documentazione preliminare

Entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. dovrà essere inviata a mezzo PEC la documentazione di seguito elencata. Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

La predetta dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, pena l'irricevibilità della DdS, con all'oggetto:

PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 8.____ - Trasmissione documentazione –

Domanda di Sostegno n.....

I documenti da trasmettere sono di seguito riportati:

- a) Copia della DdS firmata dal richiedente.
- b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
- c) Copia del **Formulario degli interventi** e relative dichiarazioni secondo la modulistica resa disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del tecnico incaricato;
- d) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed arboricoltura da legno, compreso gli onorari per i professionisti. I preventivi analitici e comparabili, per tipologia omogenea di fornitura, dovranno essere emessi da soggetti concorrenti ed essere corredati di una breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. In caso di scelta del preventivo con l'importo più basso, non necessita la relazione giustificativa.


Tutta la documentazione tecnica di progetto della sottomisura dovrà essere redatta, firmata e timbrata da tecnico competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente.

iii. Attribuzione dei punteggi dichiarati

A conclusione della fase di acquisizione della documentazione di cui al precedente punto ii, si provvederà a:

- verificare i punteggi dichiarati in DdS;
- verificare gli importi richiesti in DdS.
- determinare il punteggio attribuiti a ciascuna DdS;
- definire la spesa ed il contributo ammesso.

Si procederà quindi alla formulazione della graduatoria regionale, nel rispetto dei criteri di selezione



e di priorità della sottomisura.

iv. **Graduatoria di ammissibilità all'istruttoria**

La graduatoria regionale sarà approvata con apposito provvedimento dell'AdG e sarà pubblicata nel BURP, che avrà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in graduatoria e alle risorse finanziarie del presente Avviso, le DdS ammissibili alla **successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa** e saranno invitati i richiedenti il sostegno a presentare, con le modalità ed i termini che saranno indicati nel medesimo provvedimento, l'ulteriore e pertinente documentazione a corredo della domanda, riportata al successivo punto v.

Il suddetto provvedimento riportante la graduatoria di ammissibilità potrà, inoltre, stabilire ulteriori adempimenti ai fini dei controlli di ammissibilità.

Dalla graduatoria regionale saranno escluse le DdS che, in base a quanto dichiarato nella stessa DdS e nel Formulario di progetto, non raggiungono il punteggio minimo di sottomisura.

Tali DdS saranno escluse dalle operazioni previste dalle successive fasi e ne sarà data comunicazione a mezzo PEC da parte degli uffici istruttori.

v. **Acquisizione della documentazione tecnico amministrativa**

Ai fini dell'istruttoria di ammissibilità delle DdS, secondo i termini e le modalità che saranno stabilite nel predetto provvedimento dell'AdG indicato al punto iv, dovrà essere acquisita la seguente documentazione:


a) **Documentazione amministrativa:**

- Per le particelle interessate dagli interventi - copia del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente, anche per i casi di comproprietà (regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure, per le superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto.
- Copia della dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già riportato nello stesso contratto, in cui dichiara, altresì, di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell'assoggettamento delle proprie superfici al Piano di coltura e conservazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000.

Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:

- Atto attestante l'impegno ad inserire gli interventi nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed indicazione della fonte di finanziamento dell'I.V.A. (con risorse proprie del beneficiario o a carico del FEASR), nonché autorizzazione per la presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente Avviso.

E, nel caso di Altri Enti o Privati associati:



- Copia conforme dell'atto costitutivo;
- Attestazione di vigenza del soggetto giuridico e assenza di procedura concorsuale a carico della medesima;
- Copia conforme all'originale dell'atto adottato dal competente organo decisionale con il quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A. compresa), e si delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione richiesta.

b) Documentazione tecnica:

- **Relazione tecnica analitica descrittiva** degli interventi da realizzare, completa di:
 - **elaborati grafici** riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione e identificazione degli interventi (in caso di interventi ricadenti in ambiti con vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, ecc., sia la relazione che gli elaborati dovranno riportare l'indicazione della vincolistica presente sulle superfici oggetto di intervento);
 - **computo metrico analitico**, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;
 - **quadro riepilogativo di spesa.**


Inoltre, per i casi di pertinenza, dovranno essere forniti gli ulteriori dati e/o documentazione di seguito precisati:

- Dovranno essere indicate, nella suddetta relazione tecnica analitica descrittiva, con relativa cartografia:
 - le particelle aziendali oggetto di intervento ricadenti nelle aree ad Alto e Medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione del vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in caso di pertinente richiesta di punteggio;
 - i criteri di riferimento per le Aree di Interfaccia (aree di interconnessione tra le strutture antropiche e le aree naturali), per le aziende con richiesta di punteggio relativa alle stesse Aree di Interfaccia;
 - i criteri di riferimento (*"ambiti determinati in base a elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali. In tutti gli altri casi, tale ambito viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii."*) e le particelle urbane di periferia e la relativa distanza, per le aziende con richiesta di punteggio relativa alle Aree Periurbane;
 - i criteri di riferimento (cartografia e/o atti amministrativi correlati al riconoscimento del requisito), per le aziende con richiesta di punteggio relativa alle Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione.

Nel caso in cui trattasi di superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi (PSR Puglia 2007-2013 o altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l'indicazione ed ubicazione degli interventi proposti in progetto della sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli altri interventi realizzati con gli eventuali altri strumenti finanziari.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito regionale dello sviluppo rurale (psr.regione.puglia.it).

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alla documentazione potranno essere dettagliate all'interno delle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.



La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai competenti Servizi Provinciali:

Servizio Territoriale di Bari	upa.bari@pec.rupar.puglia.it
Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce	upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
Servizio Territoriale di Foggia	upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
Servizio Territoriale di Taranto	upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

15. CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle DdS è determinata dall'attuazione dei seguenti criteri di selezione approvati dall'AdG con D.A.G. n.1 del 11/01/2017:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 - Localizzazione dell'intervento	Punti
<i>Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche)</i>	
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge.	28,5
b) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge	24
c) Aree periurbane	9,5
d) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali)	19
e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)	24
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	81

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi.


Per quanto attiene ai criteri relativi alle Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione si rimanda a quanto previsto dall'allegato 4 con la Mappa delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, riportata nel paragrafo 8.2.8.6 *Informazioni specifiche della misura*, all'interno della scheda di Misura 8. Eventuali richieste di punteggio per aree non previste dalla cartografia di cui all'allegato 4, dovranno essere giustificate con l'indicazione, secondo quanto riportato al precedente punto v del paragrafo 14, con l'indicazione dei criteri di riferimento (cartografia e/o atti amministrativi correlati al riconoscimento del requisito).

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 2 - Tipologia dell'intervento	Punti
Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.)	19
Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali)	19
Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali	9,5
Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti	9,5
Perimetrazione delle aree percorse da incendio	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	19

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 19 punti.

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti all' aiuto richiesto in DdS.



Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento (di cui al macrocriterio di valutazione B) il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con l'applicazione del peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto.

Nel caso di aree colpite da incendi, gli interventi sono ammissibili a partire dal decimo al quinto anno precedente alla presentazione della DdS per le superfici interessate da incendi.

Nel caso di aree colpite da calamità naturali ed eventi catastrofici (frane, smottamenti, erosioni superficiali, ecc...) gli interventi sono ammissibili per eventi verificatisi nel precedente quinquennio alla presentazione della DdS.

I punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche e oggettive, che verranno evidenziate al loro verificarsi.

Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità (di cui al macrocriterio di valutazione A), il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all'estensione dell'intervento ricadente in ciascuna area.

I punteggi previsti dai Criteri di Selezione, dichiarati in sede di compilazione della DdS, saranno verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 19 punti, la DdS sarà ritenuta irricevibile.

16. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

In relazione alle DdS pervenute e alla relativa documentazione si procederà alle operazioni di istruttoria tecnico amministrativa dei progetti, che si articolano in due fasi: controlli di ricevibilità e controlli di ammissibilità.

16.1. Controlli di ricevibilità


I controlli di ricevibilità sono finalizzati alla verifica del rispetto dei termini di invio della documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento.

Il soggetto richiedente gli aiuti sarà escluso dalla graduatoria, di cui al punto iv del paragrafo 14, con la motivazione di irricevibilità della DdS, qualora si verifichi anche uno dei seguenti casi:

1. mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione;
2. presentazione fuori termine della documentazione richiesta ai precedenti punti ii e v del paragrafo 14;
3. mancata sottoscrizione dei documenti richiesti;
4. mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti ai precedenti punti ii e v del paragrafo 14.

Per le domande di sostegno irricevibili, in esito alle verifiche indicate alle precedenti casistiche, preliminarmente all'esclusione della graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione.

Le DdS che avranno superato i controlli di ricevibilità saranno quindi ammesse alla successiva fase dei controlli di ammissibilità.



16.2. Controlli di ammissibilità

Tali controlli di ammissibilità, attraverso la verifica di conformità e l'esame di merito di tutta la documentazione di progetto, sono finalizzati alla verifica dei requisiti di ammissibilità, all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso.

Per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a quanto riportato nella DdS e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata, è verificata la sussistenza delle condizioni di relative alla localizzazione, ai soggetti beneficiari e agli interventi ammissibili del presente avviso.

Secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni di sottomisura ed entro i termini di cui al successivo paragrafo 17.1 (data del provvedimento di ammissibilità):

- la documentazione di cantierabilità e del Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente (nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 Ha), dovranno essere presentate entro i successivi 180 gg;
- relativamente alle procedure di appalto: entro 30 gg dovrà essere attivata la procedura di gara, ed entro i successivi 150 gg dovrà essere conclusa la stessa, con l'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria

I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno autoattribuiti in fase di compilazione della DdS ed eventualmente giustificati nella documentazione di progetto e dalle informazioni presenti nel **Formulario di Progetto**. Nel corso dei controlli di ammissibilità è verificata la sussistenza delle condizioni che consentono l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione della sottomisura (cfr. paragrafo 15 Criteri di Selezione). Pertanto, il punteggio dichiarato nella DdS può essere rideterminato in base alle risultanze delle attività istruttorie, prima della concessione degli aiuti.

Alla conclusione dei controlli di ammissibilità potranno quindi verificarsi aggiornamenti della graduatoria di cui al provvedimento di cui al punto iv del precedente paragrafo 14.

Per quanto attiene alla definizione della tipologia di interventi ammissibili agli aiuti e, conseguentemente della spesa ammessa e del contributo concedibile, è esaminata la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla DdS, verificando:


- la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 12 e 13 del presente avviso,
- la correttezza della determinazione della spesa in base al Prezziario e/o ai preventivi.

17. AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA

A conclusione dei controlli di ammissibilità è redatto verbale istruttorio di ammissibilità agli aiuti con definizione degli interventi ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura

Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l'AdG PSR Puglia 2014-2020 emetterà i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati.



Il provvedimento di ammissibilità riporterà il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti.

Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:

- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento Equivalente, per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha in situazione ante intervento;
- all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

Ai fini dell’acquisizione dei titoli abilitativi per i progetti candidati alla sottomisura la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, valuterà la possibilità di attivare, quale Amministrazione Procedente, lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, previa condivisione delle *Linee Guida Regionali* con gli altri Enti/Amministrazioni coinvolti nei procedimenti autorizzativi.

Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità e alle gare di appalto, i soggetti richiedenti dovranno presentare il progetto definitivo attraverso la seguente documentazione:


- **Elaborati grafici di progetto definitivo** a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli elaborati grafici di cui al punto d) del precedente paragrafo 14;
- **Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi**, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici di cui al punto d) del precedente paragrafo 14;
- **Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario** attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto definitivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi al progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui al punto d) del paragrafo 14.

In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completeranno i controlli di ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, per il progetto definitivo, la tipologia di investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere, qualora necessario, eventuali verifiche in situ per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.

Si precisa che, ai sensi del Decreto Mipaaf 25 gennaio 2017 n. 2490 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la regolarità di esecuzione delle procedure di appalto determina, ai sensi dell’art. 21, specifiche *Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.*

17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura

Al completamento dei controlli di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 16.2, l’AdG PSR Puglia 2014-2020 emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti con l’indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso, nonché ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari.



Il provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura è inviato a mezzo PEC ai soggetti beneficiari che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.

18. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

18.1. Imprese esecutrici dei lavori

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale del 03/05/2013 n. 9 i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguite dalle imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.

18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:


- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto in "house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento in "house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli in "house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione dei lavori.



18.3. Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative spese.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.

19. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.

19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza


Nell'ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la sottomisura concorre;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", costantemente aggiornato durante l'attuazione del PSR Puglia 2014-2020.

Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, compresi gli onorari dei professionisti, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica



illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Nel dettaglio, i 3 preventivi dovranno essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- dettagliati (riportanti l’oggetto della fornitura con la descrizione analitica del bene/servizio offerto, modalità di pagamento, tempistica di consegna, eventuali sconti e/o promozioni, altre informazioni rilevanti);
- comparabili, in base ai dettagli della fornitura riportati all’interno dei preventivi stessi;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi riportati nei preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Nel caso di forniture di beni ed attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

19.2. Legittimità e trasparenza delle spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della DdS. Sono altresì ammissibili le spese generali, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.


Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile alla Sottomisura considerata. In conformità con l’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato **un conto corrente dedicato** intestato al soggetto beneficiario.

19.3. Limitazioni e spese non ammissibili



Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par.8.3 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi **alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale"**. Le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n.644 del 5/7/2004 e alla DGR n.454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE DPR 357/97 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi conseguiti, nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.

19.4. IVA, altre imposte e tasse


In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l'I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:

"...Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'articolo 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:



- dall'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: "chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività";
- dall'art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.


Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili."

Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che individuano i soggetti passivi dell'imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad "attività di pubblica autorità", secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere al recupero dell'imposta: nel primo caso può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l'imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).

Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d'imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell'ambito di tali interventi possano essere considerate quali "attività di pubblica autorità" alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l'imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d'imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell'imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR"

Per quanto attiene all'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa



ammisibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

20. TIPOLOGIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito all'espletamento delle procedure regolamentari previste.

L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel paragrafo 13 del presente avviso.

Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento: DdP dell'anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP del saldo.

20.1. DdP dell'anticipo

Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP dell'anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.


La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori finanziati dalla sottomisura.

Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

20.2. DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti.



Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

Il numero delle DdP Acconto, l'entità della spesa rendicontabile e l'entità del contributo richiesto saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN, entro i termini fissati dallo stesso provvedimento.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Le modalità e i termini per la compilazione/stampa/rilascio della DdP del Saldo saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo sarà eseguito l'accertamento di regolare esecuzione delle opere in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo

Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.


I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi, dei lavoratori aziendali o extra-aziendali, assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.



Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria di cui alla lettera d) del paragrafo 10 del presente avviso.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa potranno essere stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti e nelle *Linee Guida e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

20.5. Istruttoria e controlli delle DdP

Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020.

Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli aiuti e dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal Decreto Mipaaf 25 gennaio 2017 n. 2490 e ss.mm.ii. in attuazione del Reg. 1306/2013.

21. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I Regolamenti Europei (n. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.ii.) prevedono specifici obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del PSR 2014-2020.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha emanato, in merito, specifiche "Linee guida per i beneficiari" ai quali si rimanda per gli adempimenti di pertinenza.


Le suddette Linee Guida sono disponibili sul sito <http://psr.regione.puglia.it>.

22. RICORSI E RIESAMI

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti **Disposizioni per l'esame dei reclami**:

Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi;
3. comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.



Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.

Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.


Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

23. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione



del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali rischi.

In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.


Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente avviso, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n.8414 del 24/11/2015 e ss.mm.ii., nella scheda della Misura 8 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la sottomisura interessata;
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- Osservare quanto previsto dall'art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: *Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.*



- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

Inoltre, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.


Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento



dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO


Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

REFERENTE	EMAIL	TELEFONO
Responsabile di Raccordo	Giuseppe Clemente g.clemente@regione.puglia.it	0805405218
Responsabile sottomisura 8.4	Giuseppe Vacca g.vacca@regione.puglia.it	0805405452
Responsabile regionale Utenze portale SIAN	Nicola Cava n.cava@regione.puglia.it	0805405148

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione del progetto avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**ALLEGATO 1**

**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020 SOTTOMISURA 8.4
-----------------	---

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
alla via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____
Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____
TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR PUGLIA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.4**


CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

**DELEGA**

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____, residente in _____ Via
 _____ n° _____ - CAP _____
 CF: _____ P.IVA : _____
 CUAA: _____

DELEGA

Il _____
 nato a _____ il _____, residente in _____ Via
 _____ n° _____ CAP _____ CF: _____ Iscritto al N°
 _____ dell'Albo del _____ Prov. _____
 TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di pagamento relativa al **PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 8.4;**

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda;

DICHIARA (*solo in caso di variazione*)

DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)

Consenso al trattamento dei dati personali


Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:


- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA



Elenco Ditte – Aderenti al PSR Puglia – 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.4

N°	Denominazione ditta	CUUA	Azione (barrare)	Superfici interessate per l'azione in mq	Comune	Foglio di mappa	particelle
1			<input type="checkbox"/> Azione 1 <input type="checkbox"/> Azione 2 <input type="checkbox"/> Azione 3	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
2			<input type="checkbox"/> Azione 1 <input type="checkbox"/> Azione 2 <input type="checkbox"/> Azione 3	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
3			<input type="checkbox"/> Azione 1 <input type="checkbox"/> Azione 2 <input type="checkbox"/> Azione 3	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
4			<input type="checkbox"/> Azione 1 <input type="checkbox"/> Azione 2 <input type="checkbox"/> Azione 3	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

**ALLEGATO 2****REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
 RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI

OGGETTO:	PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 8.4 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN
-----------------	--

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
 _____, residente a _____

via _____ n° _____ - CAP _____

CF(1): _____ TEL. _____ FAX _____

Email: _____

CHIEDE

LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it.

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____


Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.

² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

**ALLEGATO 3****SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.4**


Le specie autoctone utilizzabili per gli interventi di ripristino e di ingegneria naturalistica di cui alle Azioni 1 e 2 dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

Acer campestre L., Acero campestre	Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Acer monspessulanum L., Acero minore	Quercus ilex L., Leccio
Acer obtusatum L., Acero opalo WK	Quercus cerris L., Cerro
Arbutus unedo L., Corbezzolo	Quercus coccifera L., Quercia spinosa
Carpinusbetulus L., Carpino bianco	Quercus frainetto Ten., Farnetto
Carpinus orientalis Mill., Carpinella	Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
Ceratonia siliqua L., Carrubo	Quercus pubescens Mill., Roverella
Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda	Quercus suber L., Sughera
Cornus mas L., Corniolo	Quercus trojana Webb, Fragno
Cornus sanguinea L., Sanguinello	Rhamnus alaternus L., Alaterno
Coronilla emerus L., Coronilla	Rosa canina L., Rosa selvatica
Corylus avellanae L., Nocciolo	Ruscus aculeatus L., Pungitopo
Crataegus monogyna Jacq., Biancospino	Salix alba L., Salice bianco
Erica arborea L., Erica	Sambucus nigra L., Sambuco nero
Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete	Sorbus domestica L., Sorbo domestico
Fagus sylvatica L., Faggio	Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore	Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Fraxinus ornus L., Orniello	Tilia platyphyllos Scop., Tiglio nostrale
Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale	Ulmus minor L., Olmo minore
Ilex aquifolium L., Agrifoglio	Viburnus tinus L., Viburno
Laurus nobilis L. Alloro	
Ligustrum vulgare L., Ligustro	
Mirtus communis L., Mirto	
Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero	
Phyllirea latifolia L, Fillirea	
Pistacia lentiscus L. Lentisco	
Pistacia terebinthus L., Terebinto	

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65 e ss.mm.ii.

Si evidenzia, infine, che l'utilizzo del materiale forestale di propagazione è soggetto a particolari restrizioni sulla base delle limitazioni stabilite dall'art. 10 L. R. n. 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia".


Ulteriori disposizioni e dettagli relative alle specie da utilizzare sono definite nelle specifiche *Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative* in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.




ALLEGATO 4

Mapa delle aree a rischio idrogeologico, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, riportata nel paragrafo 8.2.8.6 *Informazioni specifiche della misura*, all'interno della scheda di Misura 8.

Le aree affette da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) sono individuate dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005. La mappa riportata di seguito rappresenta la distribuzione delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, sulla base dell'aggiornamento delle perimetrazioni effettuato il 15.04.2015.



Mappa rischio idrogeologico


**ALLEGATO 5****Lista delle specie di organismi nocivi alle piante, che possono causare una calamità è riportata nel § 8.2.8.3.3.11 della scheda di Sottomisura**

Gli interventi preventivi delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l'esistenza di un reale rischio.

Con D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena" in attuazione del D.Lgs 214/05, definendo l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Servizio fitosanitario regionale, con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.

Parassita da quarantena	Provvedimenti nazionali/regionali	Norme Comunitarie
Nematode del Pino (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)		DEC. 2008/378/CE DEC. 2008/849/CE DEC. 2008/684/CE DEC. 2008/790/CE DEC. 2008/954/CE
Cancro corticale del pino (<i>Giberella circinata</i>)		DEC. 2007/433/CE
<i>Phytophthora ramorum</i>	DM 28/11/2002	DEC. 2002/757/CE DEC. 2004/426/CE DEC. 2007/201/CE
Colpo di fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>)	DM 27/03/1996 DM 18/11/1996 DM 20/03/1997 DM 10/09/1999 N. 356	DIR. 2000/29/CE, all. IV B, punto 21 e)aa DIR. 2003/116/CE
Cinipide del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	DM 23/02/2006 DM 30/10/2007	DEC. 2006/464/CE
Cancro colorato del platano (<i>Ceratocystis fimbriata</i>)	DM 17/04/1998	DIR. 77/93/CEE
<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	D.D.S. AGRICOLTURA N. 348 del 23/07/2013	DIR. 2000/29/CE, all. IV B
Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	D.LVO N.214 DEL 19/08/2005 DM 30/10/2007	DIR. 2000/89/CE
Tarlo asiatico (<i>Anoplophora chinensis malasiaca</i>)	DM 09/11/2007	DEC. 2008/840/CE

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonché l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di Gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione della Sottomisura, senza necessità di modificare il presente Programma.



Allegato 6: Mappa rischio di incendi della Regione Puglia (riportata nel paragrafo 8.2.8.6 *Informazioni specifiche della misura*, all'interno della scheda di Misura 8)

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio e alto rischio secondo quanto definito dal "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con D.G.R. n. 674 del 11/04/2012 (pubblicato nel B.U.R.P. n.59 del 23/04/2012) ed aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015.

Nell'immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.

